

N. 1/2016 Conc. prev.
CONCORDATO PREVENTIVO « POLIMENI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE »



TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Roberto De Martino

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui la Polimeni s.r.l. in liquidazione, con sede in Camporosso (IM), Via Braie n. 302, P. IVA n. 01084010089, in persona del liquidatore sig. Giovanni Paolo Polimeni, ha proposto domanda ex art. 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.f. o di depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, l.f. entro il termine che sarà all'uopo fissato;

Preso atto che la ricorrente ha sede legale nel circondario di questo Tribunale e che non sussistono, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa sia sita in diverso distretto;

Verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art. 152, 2° e 3° comma, l.f.;

Considerato che in base alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta è opportuno disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013;

Ritenuto, peraltro, che in ragione della particolare natura del procedimento è necessario disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;

Ritenuto che, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi"; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; di conseguenza il termine decorre dal 22.4.2016.

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.f.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 60 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso (ossia dal 22/04/2016), e dunque termine sino al **21.6.2016**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. **NOMINA** commissario giudiziale il dott. Massimo Montardi, con studio in Imperia via Palestro n. 11, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto

- costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
- 3.1. entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento **la somma di € 7.500,00** quale anticipo di quella presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento delle spese di procedura pari ad € 15.000,00;
- 3.2. con periodicità mensile a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
- una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino;
 - una relazione informativa ed esplicativa, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nella quale siano indicati gli incarichi conferiti in vista dello stesso e i compensi eventualmente corrisposti o da corrispondere, ~~nonché una relazione sulla gestione corrente~~, anche finanziaria, con allegazione di elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla società ricorrente (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;
4. **DISPONE** che il commissario giudiziale, successivamente all'esame della documentazione prodotta dalla società e all'acquisizione degli elementi informativi ritenuti necessari, anche eventualmente a seguito di accesso presso l'impresa, depositi una motivata relazione scritta;
5. **SEGNALA**:
- a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
 - g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;



Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa, entro il giorno successivo al deposito, la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.
Così deciso in Imperia in camera di consiglio il 4.5.2016

Il Giudice Istenore
(M. Teresa De Sanctis)



Il Presidente
(Silvana Oronzo)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE
Di Imperia
Imperia.

5 MAG. 2016



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rosella Maimonte)

